



**N. 1328-C**

*Relazione orale*  
*Relatore FORMIGONI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2016

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

**di concerto con il Ministro per gli affari europei**

**con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

**con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro dello sviluppo economico**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**con il Ministro degli affari esteri**

**con il Ministro dell'interno**

**e con il Ministro della difesa**

*(V. Stampato n. 1328)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 2015*

*(V. Stampato Camera n. 3119)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 febbraio 2016*

---

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis  
del Regolamento.*

## INDICE

Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	Pag.	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 6 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	11
Disegno di legge: nota di rinvio .....	»	13

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

12 aprile 2016

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 12, si segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi – per alcuni aspetti – a materia riconducibile alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;

all'articolo 40, si rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle regioni e alle province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.6 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio;

sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria;

sugli emendamenti 12.1 e 12.2 parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo;

sull'emendamento 34.7 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DEL BARBA)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

17 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri.

Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1, 35.2, 40.20 e 40.0.1.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 1.12, sul quale il parere rimane sospeso.

**su un ulteriore emendamento**

18 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.12, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

**PARERE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: SUSTA)

**sul disegno di legge**

30 marzo 2016

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, considerati, in particolare:

*a)* l'integrazione dell'articolo 1, lettera *b)*, della legge n. 348 del 1982, la quale prevede la possibilità che la cauzione ivi prevista possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

*b)* il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico in riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse, con la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, vigilato dal competente Ministero, con compiti di organizzazione degli eventi sportivi di settore;

*c)* l'attribuzione al soggetto di cui al punto *b)* della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici e della quota parte assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco;

rilevato che quanto previsto nel presente disegno di legge è altresì coerente con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 (recante disposizioni di delega in materia di giochi);

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: FAVERO)

**sul disegno di legge**

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



**PARERI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: CARDINALI)

**sul disegno di legge**

16 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

richiamato il parere espresso in prima lettura in data 25 giugno 2014;

valutato che le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti**

19 aprile 2016

La Commissione,

esaminati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge;

ricordato che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

richiamato quanto espresso nel parere formulato nel corso dell'esame in prima lettura il 25 giugno 2014;

richiamato altresì il parere espresso in seconda lettura, sul testo, in data 16 marzo 2016;

valutato come le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

valutato altresì che gli emendamenti in esame non sembrano sollevare, ad un sommario esame, questioni di compatibilità con l'ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato MOGNATO)

**sul disegno di legge**

31 marzo 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;  
richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura al Senato ed alla Camera, rispettivamente, in data 9 luglio 2014 e 11 febbraio 2016;

rilevato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione), e «agricoltura», ascritta alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa dell'Unione europea che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione); allo stesso modo occorre richiamare la materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all'«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;

rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di «agricoltura», prevedendo – in alcuni casi – il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa;

rilevato, infine, che è stata parzialmente recepita la condizione formulata da questa Commissione nel parere espresso alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera in data 11 febbraio 2016, di prevedere – nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi in relazione ai quali si conferisce delega al Governo all'articolo 21 (articolo 15 nel testo oggetto del parere) e all'articolo 31 (articolo 25 nel testo oggetto del parere) – l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi, come peraltro era già previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato;

all'articolo 15, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti.

**DISEGNO DI LEGGE**

*Per il testo approvato dalla Camera dei deputati – cui la Commissione non propone modificazioni – e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n. 1328-B*





